N. R.G. 2500/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA

Sezione Civile

Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Magliulo	Presidente
Dott.ssa Gabriella Orsi	Giudice rel./est.
Dott. Daniele Busico	Giudice

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in data 10.07.2018, ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento recante N. R.G. 2500/2018 e avente ad oggetto: reclamo avverso provvedimento cautelare di rigetto emesso dal Tribunale di Tempio Pausania - sezione civile-, dott. Carlo Barile, in data 16.11.2017

TRA

CONDOMINIO [illegible], in persona dell'amministratore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Olbia, alla Via [illegible], presso lo studio dell'Avv. [illegible] che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.

RECLAMANTE

E

ABBANOA S.p.A., P. I.V.A.: 0293439029, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari, al Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Maciotta e Giovanni Maciotta che la rappresentano e difendeno giusta procura in atti

RECLAMATA

MOTIVAZIONE

con ricorso depositato in data 20.12.2017 il Condominio "[illegible]", premesso di essere titolare dell'utenza n. 3[illegible] '*con tariffa domestico uso residente e assimilati*", precisava: che in data 14.09.2017 alcuni condomini

Firmato Da: ORSI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 252f070b0bed0719bfd716ae368c25a3 - Firmato Da: MAGLIULO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54d077767cbb56c94403fd5fb824a20f

notavano che era stato affisso su uno dei cancelli d'ingresso del condominio un foglio avente ad oggetto "*Avviso di sospensione della fornitura idrica*", con il quale si preannunciava la sospensione del servizio idrico a far data dal giorno 18 settembre 2017 e successiva interruzione del servizio fognario; che l'affissione di tale avviso violava la procedura prevista dall'art. B 21 del Regolamento idrico integrato che prevede un onere di doppia comunicazione a carico di Abbanoa S.p.A.; che non era mai stato comunicato né il primo né il secondo preavviso di slaccio; che la ricorrente aveva, a suo tempo, versato con bonifico bancario, effettuato in data 30.06.2017, gli importi di cui alla richiesta di pagamento del 22.05.2017; che esisteva una morosità per pregressi consumi di cui voleva provvedere al pagamento.

Ciò premesso in fatto, il Condominio ricorrente deduceva: sul *fumus boni iuris*, l'illegittimità della condotta posta in essere da Abbanoa S.p.A. *ex* artt. B 21e B 16 del Regolamento idrico integrato avendo omesso di inviare la notifica dei preavvisi contrattualmente previsti, nonché l'emissione e consegna delle fatture con la periodicità indicata nella carta dei servizi del servizio idrico integrato; sul *periculum in mora*, l'impossibilità di poter soddisfare le più basilari esigenze di vita, igienico-sanitarie con evidenti ripercussioni anche sull'abitabilità degli immobili di cui si componeva il Condominio. Concludeva, quindi, chiedendo: in via principale dichiararsi la "*illegittimità della procedura di slaccio ed inibire alla società Abbanoa la preannunciata sospensione dell'utenza idrica del Condominio ricorrente e successivo blocco del servizio fognario ordinando alla resistente di non procedere allo slaccio del servizio idrico e interruzione del servizio fognario*"; in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti, "*inibire alla società Abbanoa la preannunciata sospensione dell'utenza idrica del Condominio resistente e successivo blocco del servizio fognario ordinando alla resistente di non procedere allo slaccio del servizio idrico e interruzione del servizio fognario*"; "*Nella denegata ipotesi che, medio tempore Abbanoa S.p.A. provveda allo slaccio preannunciato, ordinare il ripristino della fornitura ed il ripristino del contatore rimosso e del servizio fognario e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto*".

Firmato Da: ORSI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 252f070b0bed0f79bfd716aa368c25a3 - Firmato Da: MAGLIULO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54d077767cbb56c94403fd5fb824a20f

Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio Abbanoa S.p.A. la quale, in via preliminare, evidenziava l'illegittimità del decreto *inaudita altera parte* adottato dal giudice in quanto emesso in violazione dell'art. 112 c.p.c. non esssendovi alcuna corrispondenza tra la statuizione che era stata emessa e la domanda cautelare formulata nell'interesse della ricorrente. Nel merito, contestava, in fatto e in diritto, gli assunti di parte ricorrente evidenziando e documentando come, in realtà, tra il 2015 ed il 2016, erano state ritualmente notificate le diffide di pagamento per ciascuna delle fatture rimaste insolute ed i relativi avvisi previsti e che il Condominio ricorrente risultava essere debitore della somma complessiva di €58.898,26, credito fondato su sentenza passata in giudicato. In merito al diritto del gestore di sospendere l'erogazione del servizio idrico integrato, richiamava l'art. B 21 del Regolamento del servizio idrico integrato e quegli orientamenti giurisprudenziali che riconoscono l'operatività degli artt. 1460 e 1461 c.c. anche nei confronti del monopolista, a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza. In particolare, sul *periculum in mora*, ne deduceva l'insussistenza atteso che la situazione di pericolo per cui il ricorrente aveva invocato la tutela ex art. 700 c.p.c. era stata da quest'ultimo causata attraverso condotte omissive nei pagamenti e nella comunicazione dell'elenco dei condomini morosi, che avevano peraltro reso più gravosa la riscossione dei crediti da parte della resistente. Concludeva, quindi, chiedendo: la revoca del decreto *inaudita altera parte* emesso in data 19.09.2017; il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 16.11.2017, il giudice di prime cure rigettava il ricorso e revocava il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 19.09.2017, evidenziando che parte ricorrente non solo non aveva contestato di essere morosa, ma aveva anche omesso di specificare in relazione a quali fatture la procedura attivata da Abbanoa S.p.A. fosse da considerarsi illegittima alla luce dell'art. B21 del Regolamento idrico integrato, limitandosi a dedurre che Abbanoa S.p.A. aveva attivato la procedura sulla base del cartello affisso all'ingresso di uno dei cancelli del condominio. Mentre, Abbanoa S.p.a. aveva eccepito e documentato l'avvenuta comunicazione dei due solleciti di preavviso di slaccio nel rispetto della disciplina regolamentare. Il giudice di *prime cure* rigettava altresì le doglianze della

Firmato Da: ORSI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 252f070b0bed0079bfd716ae368c25a3 - Firmato Da: MAGLIULO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54d077767cbb56c94403fd5fb824a20f

ricorrente sul mancato rispetto da parte di Abbanoa S.p.A., in relazione ai consumi pregressi, dell'art. B 16 del Regolamento idrico integrato, in quanto non aveva specificato le fatture in relazione alle quali si deduceva tale violazione e, quindi, non aveva dimostrato – come era suo onere fare – che Abbanoa S.p.A. aveva preannunciato lo slaccio in relazione a fatture per le quali non era stata rispettata la periodicità dell'emissione. Infine, veniva rigettata anche la domanda di condanna *ex* art. 96 c.p.c. formulata da Abbanoa S.p.A. nei confronti della ricorrente, non avendo la prima assolto all'onere probatorio su di lei incombente.

Avverso tale provvedimento il Condominio [illegible] con ricorso depositato telematicamente, il 5.02.2018, ha proposto reclamo, eccependo l'erroneità della motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui: aveva attribuito rilevanza determinante alla omessa specificazione delle fatture in relazione alle quali si denunciava la violazione degli artt. B21 e B16 del Regolamento idrico integrato; aveva escluso la illegittimità della condotta posta in essere da Abbanoa S.p.A.

La reclamante concludeva, quindi, chiedendo che, in riforma dell'ordinanza impugnata, il Tribunale accogliesse il ricorso *ex* art. 700 c.p.c.

Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la società Abbanoa S.p.A. che, preliminarmente, contestava in modo articolato, in fatto e in diritto, i motivi posti a fondamento del proposto reclamo richiamando le osservazioni ed i principi di diritto già affermati nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado cautelare ed evidenziava di non aver dato corso all'interruzione del servizio idrico integrato che, pertanto, continuava ad essere erogato in favore della reclamante. In ragione delle argomentazioni svolte nella propria comparsa di costituzione, parte reclamata chiedeva, quindi, il rigetto del reclamo con condanna della reclamante *ex* art. 96, co. 3, c.p.c.

Il Tribunale, all'esito dell'udienza camerale del 10.07.2018, riservava la causa in decisione.

Reputa il Collegio che il reclamo è infondato e che, pertanto, debba essere confermato il provvedimento impugnato per i motivi che di seguito si espongono.

Preliminarmente, ricorda il Collegio che il reclamo è un mezzo di gravame pienamente devolutivo e ad efficacia sostitutiva della pronuncia resa nel primo

Firmato Da: ORSI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 252f070b0bed07f9bfd716ae368c25a3 - Firmato Da: MAGLIULO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54d077767cbb56c94403fd5fb824a20f

grado cautelare, laddove la prima caratteristica sta a significare che tutti i *materialia causae* a disposizione del giudice *a quo* passano automaticamente a quello del reclamo e, quindi, che la *res iudicanda* sarà esattamente quella della prima fase conclusa, come risultata e composta da tutte le attività assertive ed istruttorie ivi esplicate.

Dirimente ai fini del rigetto del presente reclamo è la circostanza - non contestata da parte reclamante - che Abbanoa S.p.A. non ha mai interrotto l'erogazione del servizio idrico integrato nei confronti del Condominio [illegible]

Tale circostanza, infatti, evidenzia l'insussistenza del diritto a tutela del quale è stato proposto l'odierno reclamo.

In ragioni delle considerazioni che precedono, reputa il Collegio che il provvedimento impugnato vada integralmente confermato.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente procedimento di reclamo vanno poste a carico del reclamante Condominio [illegible]

La liquidazione delle spese è eseguita in dispositivo secondo i valori medi della tabella 10 allegata al D.M. 10 marzo 2014.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-*quater* dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - "*quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso*".

Per quanto concerne la condanna *ex* art. 96, co. 3, c.p.c. sollecitata da Abbanoa S.p.A. nei confronti della reclamante, ad avviso del Collegio sussistono i presupposti per la condanna di parte reclamante.

Al riguardo, si osserva che nell'ambito della particolare responsabilità *ex* art. 96 c.p.c., che si colloca nel comparto aquiliano, in rapporto di specialità rispetto alla regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., le ipotesi disciplinate rispettivamente dal

Firmato Da: ORSI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 252f070b0bed07f9bfd716ae368c25a3 - Firmato Da: MAGLIULO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54d077767cbb56c944031d5fb824a20f

primo e dal secondo vanno tenute distinte dall'ipotesi disciplinata dal terzo comma dello stesso articolo.

Il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. prevede, infatti, quella che è stata definita una ipotesi di c.d. *punitive damages,* presentando una natura di misura essenzialmente sanzionatoria con finalità deflattiva che, in quanto tale, esula dall'ambito di operatività dell'art. 2043 c.c., in quanto diretta a stigmatizzare le condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione o di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori o del tutto strumentali, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti (Corte Cost. 152/2016). Si è, dunque, in presenza di una norma finalizzata alla tutela di un interesse che trascende quello della parte per assumere connotati pubblicistici e la cui applicazione è indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (Cass. 3311/2017). La condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata *ex* art. 96, co. 3, c.p.c. è rimessa, dunque, al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria che è chiamata a verificare la sussistenza della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rileva infondata non è condotta di per sé rimproverabile.

Nel caso di specie, il Collegio ravvisa nella proposizione del reclamo da parte del Condominio " [illegible] un comportamento processuale abusivo tale da dover essere stigmatizzato con l'applicazione della norma in commento. Il comportamento processuale complessivo di parte reclamante si connota in termini di colpa grave, considerato che ha proposto il presente reclamo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso *ex* art. 700 c.p.c., benché il servizio idrico integrato non sia mai stato interrotto da parte di Abbanoa S.p.A., la quale, peraltro, nel costituirsi in giudizio ha mostrato la massima apertura ai fini di una definizione delle pendenze attualmente esistenti, così come la stessa parte reclamante. Nè possono valere, in tale prospettiva, le allegazioni difensive di parte reclamante, prive di adeguata specificità e riscontri probatori, soprattutto, alla luce della documentazione versata in atti da Abbanoa S.p.A. e della continuità

Firmato Da: ORSI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 252f070b0bed0719bfd716ae368c25a3 - Firmato Da: MAGLIULO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54d077767cbb56c94403fd5fb824a20f

dell'erogazione del servizio idrico integrato. Parte reclamante ha omesso di osservare quel minimo di diligenza nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale che le avrebbe consentito di avvedersi dell'infondatezza della propria pretesa e della propria linea difensiva e, quindi, di poter prevedere, con giudizio *ex ante*, le conseguenze dei propri atti.

Parte reclamante deve, pertanto, essere condannata a pagare alle parti attrici una somma che viene equitativamente determinata in € 1.112, 33 (Cfr. Cass. Sez. VI ordinanza 30.11.2012 n. 21570; Cass. Sez. VI-II ordinanza 11.2.2014 n. 3003; Cass. Sez. VI-III ordinanza 18.11.2014 n. 24546).

P.Q.M.

Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, decidendo sul reclamo proposto dal Condominio I [illegible] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Tempio Pausania in data 16.11.2017, così provvede:

- rigetta il reclamo;
- condanna il CONDOMINI[illegible] DI [illegible] N[illegible] 910[illegible] in persona dell'amministratore *pro tempore* al pagamento, in favore di Abbanoa S.p.A., delle spese del reclamo, che liquida complessivamente in € 3.337,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte reclamante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
- condanna *ex* art. 96, co 3, c.p.c. il CON[illegible] [illegible], in persona dell'amministratore *pro tempore*, al pagamento, in favore di Abbanoa S.p.A. della somma equitativamente determinata in € 1.112, 33;

Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.07.2018.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Magliulo

Firmato Da: ORSI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 252f070b0bed07f9bfd716ae368c25a3 - Firmato Da: MAGLIULO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54d077767cbb56c94403fd5fb824a20f